



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Sevizi Veterinari
Asl del Lazio

Trasmissione via PEC con valore di notifica
Ai sensi dell'art. 47 c. 1 d. lgs 82/2005

Oggetto: Emergenza COVID-19: utilizzo in deroga di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da circo.

Stante il perdurare dell'emergenza Covid 19 sul territorio nazionale, giungono segnalazioni da parte dalle attività circensi, che si avvalgono anche di animali per le loro rappresentazioni, di oggettive difficoltà economiche per l'approvvigionamento dei mangimi.

Al riguardo si ritiene che la problematica possa essere affrontata ricorrendo alle deroghe contemplate dall'articolo 18 del regolamento CE n. 1069/2009 ed applicando, per analogia, **alcune** delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale prot. 12005 del 29.03.17 allegata alla presente. Tale documento fornisce indicazioni sulla tipologia di sottoprodotti che possono essere utilizzati per l'alimentazione in deroga degli animali degli zoo, sugli obblighi normativi per gli Operatori di detti giardini zoologici e sugli adempimenti dell'Autorità Competente che vigila su detti siti.

A scopo cautelativo, in considerazione della possibile riduzione delle capacità operative dei Servizi, indotta anche dal distanziamento sociale, si ritiene necessario limitare l'uso in deroga alle seguenti categorie di sottoprodotti:

sottoprodotti di categoria 3 raccolti presso i mattatoi e gli stabilimenti che producono derrate alimentari destinate all'uomo e presso i negozi di vendita al dettaglio;

sottoprodotti di categoria 3 rappresentati da alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

sottoprodotti di categoria 3 rappresentati da pulcini di un giorno e roditori allevati per l'alimentazione di rettili e rapaci ed abbattuti per motivi commerciali, verificando che non siano state utilizzate sostanze pericolose se assunte dagli animali da circo a cui i sottoprodotti sono destinati;

La limitazione alla categoria suddetta è stata in buona parte indotta dalla necessità di non appesantire gli oneri degli Operatori in termini di verifiche sanitarie sull'utilizzo di materiali di categoria 2 e 1 indicati nella circolare suddetta, anche in considerazione delle differenze organizzative e strutturali degli zoo rispetto ai circhi.

Appare evidente come l'utilizzo di animali morti (categorie 1 e 2) necessiterebbe la valutazione dei rischi e l'adozione di conseguenti azioni preventive per preservare la salute degli animali, dei

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

lavoratori e dell'ambiente, che potrebbero risultare eccessivamente onerose, appesantendo peraltro l'attività di controllo ufficiale.

Il traposto dei sottoprodotti deve essere effettuato a norma dell'Allegato VIII, sezione I Capo I Sezione del Regolamento UE 142/2011, da trasportatori registrati ai sensi dell'articolo 23 del regolamento CE n. 1069/09, fatte salve le deroghe previste dalle linee guida regionali (Determinazione n. G18971 del 24.12.14 – Allegato A) ove applicabili. La tracciabilità viene garantita dal rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento CE n. 1069/09 (ddt e registri).

Infine i sottoprodotti utilizzati come mangimi, se non utilizzati entro le 24 ore devono essere sottoposti a refrigerazione o congelazione e i residui non utilizzati smaltiti nel rispetto della normativa sanitaria ed ambientale.

Pertanto, in deroga alla procedura di cui alla determinazione n. G18196 del 20 dicembre 2019 e **limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria per COVID-19**, i circhi che si trovino in difficoltà ad approvvigionarsi di alimenti per i propri animali, possono presentare direttamente al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio sull'insediamento dove stazionano gli animali, una notifica per l'utilizzo in deroga di sottoprodotti per l'alimentazione di animali da circo (Scheda A6 notifica ai fini della registrazione Sez. X – Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art.18) categoria 3 – animali da circo).

Il Servizio Veterinario della Asl, ricevuta la richiesta di registrazione e valutata l'opportunità del ricorso alla deroga, richiede alla scrivente Area l'inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute e la relativa assegnazione del numero di registrazione (scheda A7).


Appare ovvio che la deroga potrà essere concessa dal Servizio Veterinario solo qualora il medesimo ritenga che non vi siano rischi per la salute umana, animale ed ambientale e che la medesima potrà essere sospesa o revocata qualora vengano meno le condizioni necessarie.

Si ricorda infine che essendo bandita ogni sorta di cannibalismo è necessario riprodurre la piramide alimentare naturale e che in caso di serie difficoltà i circhi possono prevedere di mantenere gli animali in altre strutture autorizzate che possano garantire la sanità ed il benessere degli animali.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE DELL'AREA

(Alessandra Barca)



RM/rm
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Rita Marciano 06.04.2020
rmarciano@regione.lazio.it
cell 039 3351754795
telefono 06-51684255 fax 06-5168481



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 2

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
UFFICIO 6

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Protezione della Natura
DGProtezione.natura@pec.minambiente.it
*Per la cortese trasmissione della nota a tutti i
giardini zoologici con licenza.*

OGGETTO: alimentazione degli animali presenti nei giardini zoologici con alcune tipologie di sottoprodotti di origine animale non trasformati

L'art. 18 del regolamento (CE) 1069/2009 prevede la possibilità di alimentare gli animali detenuti nei giardini zoologici (mammiferi carnivori, uccelli rapaci, uccelli necrofagi e rettili carnivori) con i sottoprodotti di origine animale classificati nella categoria 1, 2 e 3, in deroga agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo regolamento. Per "Giardini zoologici" si intendono tutte le tipologie di concentrazione di animali appartenenti a specie selvatiche detenute dall'uomo, che possono costituire un pericolo per la trasmissione delle malattie infettive e diffuse di cui all'art 24 del regolamento di polizia veterinaria e provviste di licenza ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73.

Fatta questa premessa e visto l'art. 14, comma 1.1 e 1.2 delle linee guida nazionali per l'applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 (CU 7.2.2013), si ritiene opportuno stabilire una serie di misure sanitarie atte a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, in merito alla raccolta e all'uso in deroga dei sottoprodotti animali per l'alimentazione di animali da giardino zoologico.

1. Sottoprodotti di categoria 3 raccolti negli stabilimenti di macellazione, negli stabilimenti autorizzati per l'immissione sul mercato di derrate alimentari o raccolti presso negozi di vendita al dettaglio

Il responsabile sanitario del giardino zoologico deve accertarsi che l'utilizzo di questa tipologia di sottoprodotti nell'alimentazione non comporti effetti nocivi per gli animali a cui è destinato, tenendo in considerazione anche le informazioni riportate in etichetta, ove presente, e nei documenti di accompagnamento.

2. Sottoprodotti di categoria 3, costituiti da pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali e roditori, allevati ed abbattuti, per l'alimentazione di rettili e rapaci

Nel caso di utilizzo di questa tipologia di sottoprodotti è necessaria una dichiarazione del fornitore attestante che l'eutanasia degli animali non sia stata effettuata con sostanze pericolose per rettili e rapaci.

3. Sottoprodotti di categoria 1 e 2 rappresentati da animali morti per cause diverse dalla macellazione

Prima dell'utilizzo di questa tipologia di sottoprodotti, al fine di escludere pericoli per l'animale destinatario, è necessario che il responsabile sanitario del giardino zoologico ottenga le seguenti informazioni scritte, sull'animale morto, da parte del veterinario libero professionista o del veterinario della Asl competente sull'allevamento di origine: l'anamnesi, i risultati della sorveglianza sanitaria, la presunta causa di morte, i trattamenti farmacologici e l'accertamento del rispetto dei tempi di sospensione, nonché una certificazione dello stato sanitario dell'allevamento di provenienza, in particolar modo per quanto riguarda l'indennità dalle malattie soggette a piani di sorveglianza specifici. Se uno di questi dati non risulta soddisfacente, il sottoprodotto non può essere destinato all'alimentazione animale.

Le carcasse di animali appartenenti alla fauna selvatica, non detenuti dall'uomo, per le quali non è possibile ottenere dati anamnestici, qualora raccolte per essere destinate all'alimentazione degli animali da zoo, devono essere sottoposte, con esito favorevole scritto, ad un controllo veterinario da parte di un veterinario pubblico o libero professionista, che certifica l'assenza di segni clinici manifesti di malattie infettive o diffuse.

Le carcasse dei ruminanti domestici, inclusi quelli ospitati all'interno degli zoo, prima dell'utilizzo ai sensi di questa circolare, devono essere state sottoposte a test diagnostico per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), con esito negativo, secondo la normativa vigente, il Reg. (CE) 999/2001. Anche le carcasse dei ruminanti, delle specie tassonomiche selvatiche da giardino zoologico, devono essere utilizzate, previo esito negativo ai test rapidi per TSE; per quanto riguarda la malattia da deperimento cronico dei cervidi (Chronic Wasting Disease CWD), si raccomanda di sottoporre a test rapido tutti i cervidi deceduti di età superiore ai 12 mesi, fatte salve successive indicazioni ministeriali.

Obblighi degli operatori

I giardini zoologici che si avvalgono delle deroghe per l'alimentazione previste all'art. 18 (1) e 18 (2) (a), devono essere registrati nella banca dati nazionale S.INTE.SI, ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, con la sigla UZOO (utilizzatori registrati di sottoprodotti animali per scopi specifici). Sono, quindi, soggetti agli obblighi di tracciabilità e alla tenuta del registro come previsto dagli art. 21 e 22 del Reg. (CE) 1069/2009 e ai criteri di igiene definiti dal Reg. (UE) 142/2011 (capo IV dell'allegato IX).

Qualora intendano utilizzare materiali di categoria 1, rappresentati da corpi interi, o parti, di animali contenenti materiale specifico a rischio (MSR) e da corpi interi, o parti, di animali da giardino zoologico, devono essere in possesso di una specifica *autorizzazione* rilasciata dal servizio veterinario della Asl competente, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 142/2011, allegato VI, capo II, sezione 4. L'autorizzazione all'impiego di materiali di categoria 1 è sospesa nel caso di un legame, sospettato o confermato, con la propagazione delle TSE, fino a quando tale rischio possa essere escluso.

I sottoprodotti devono essere trasportati allo zoo utilizzatore a norma dell'allegato VIII, capo I, sezione 1 del regolamento (UE) 142/2011, da operatori registrati ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009, fatte salve eventuali deroghe previste nelle linee guida nazionali (atti CU del 7/2/2013), se applicabili.

Onde evitare rischi per la salute umana e animale, il trasporto e l'immagazzinaggio dei sottoprodotti destinati al presente utilizzo, è effettuato alla temperatura di refrigerazione o congelazione, salvo se trasportati e consumati entro 24 ore. Le eventuali operazioni di toelettatura e il sezionamento della carcassa devono essere eseguiti in appositi spazi, inclusa l'eventuale eviscerazione. L'asportazione e l'eliminazione di tutti i tessuti classificati come materiale specifico a rischio (MSR) ai sensi del regolamento (CE) 999/2001, benchè sia auspicabile, resta opzionale. Le parti non utilizzate della carcassa, contenenti MSR, devono essere raccolte in contenitori individuati come "materiale di categoria 1" e colorate con blu di metilene prima dello smaltimento ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009. Durante queste manovre, devono essere applicate tutte le misure necessarie a prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali.

Gli operatori addetti alla manipolazione dei sottoprodotti, in particolare di quelli di categoria 1 (ruminanti domestici e selvatici contenenti MSR) e 2 (animali morti non macellati), devono usare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare di contrarre malattie a carattere zoonotico, utilizzando dispositivi di protezione. Tali protocolli operativi vanno integrati nella valutazione dei rischi del centro, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Le carcasse e le loro parti possono essere somministrate fresche se un accurato controllo possa escludere la contaminazione da parassiti; in alternativa devono essere congelate e mantenute a temperatura, per almeno 30 giorni, per ridurre il rischio di parassitosi. Lo scongelamento delle carcasse e degli altri sottoprodotti di origine animale eventualmente congelati deve avvenire a temperatura di

refrigerazione. Tutti i sottoprodotti devono essere lasciati a disposizione dell'animale consumatore al massimo per 12 ore e successivamente rimosse e smaltite.

Il responsabile sanitario del giardino zoologico deve accertarsi che non vengano utilizzati nell'alimentazione degli animali da giardino zoologico, in quanto non idonei a garantire la salute e il benessere agli animali, i seguenti sottoprodotti:

- Animali morti non sottoposti a controllo veterinario;
- Animali morti per cause sconosciute;
- Animali morti in cui non sono stati correttamente rispettati i tempi di sospensione dei farmaci e i sottoprodotti contenenti residui di sostanze autorizzate;
- Animali morti o abbattuti per presenza sospettata o effettiva di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali
- Animali morti a seguito di eutanasia con sostanze chimiche;
- Animali morti o i sottoprodotti contenenti agenti inquinanti (contaminanti) che eccedono i limiti consentiti dalla normativa vigente;
- Animali morti che hanno presentato sintomatologia neurologica;
- Animali morti provenienti da allevamenti dove circola la pseudorabbia;
- Animali morti provenienti da allevamenti non indenni dalle malattie da piano di sorveglianza specifico;
- Animali uccisi con arma da fuoco, salvo che i proiettili siano rimossi e la zona circostante il foro toelettata;

E' altresì necessario evitare il cannibalismo, riproducendo la piramide alimentare naturale.

Gli animali, roditori o volatili, destinati all'alimentazione di rettili o rapaci, devono essere somministrati dopo eutanasia. Particolare attenzione va posta alla possibile presenza di residui di farmaci (antinfiammatori, ecc.) nei sottoprodotti destinati agli uccelli degli ordini *Falconiformes* e *Strigiformes*.

Compiti dell'autorità competente

L'autorità competente locale, chiamata ad autorizzare e/o verificare il corretto utilizzo dei sottoprodotti nell'alimentazione degli animali all'interno del giardino zoologico, ai sensi della presente circolare, deve accertare:

- le *specie destinatarie*;
- la presenza di un'*area dedicata* per le eventuali operazioni di toelettatura, sezionamento o asportazione del MSR;
- la presenza di un'*area dedicata* per la conservazione dei sottoprodotti, in modo tale che sia impedito l'accesso ad altri animali, non detenuti nello zoo;


- la presenza di un *registro* in cui siano riportati la quantità, la tipologia, l'origine (nome e indirizzo del fornitore, incluso - ove presente - il numero autorizzativo fornito dalla ASL), il peso stimato e la data di consumo, nonché il risultato degli eventuali test per le TSE (eseguiti sui capi deceduti nello zoo);
- l'uso, giustificato e conforme alla presente circolare, delle carcasse di ruminanti contenenti MSR per l'alimentazione degli animali da zoo, affinché questa pratica non sia impiegata come modalità alternativa per la distruzione del MSR o per lo smaltimento di carcasse contenenti MSR.
- le modalità di *trasporto* dei sottoprodotti;
- le modalità di *pulizia e disinfezione* dei locali, degli strumenti e del veicolo e del materiale utilizzato per il trasporto;
- le modalità con cui si intendono *smaltire gli scarti* dei sottoprodotti non utilizzati nell'alimentazione, nel rispetto della normativa sanitaria e ambientale.
- L'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, integrato dalla valutazione dei rischi derivanti dalla gestione dei sottoprodotti.

Sono fatte salve le norme ambientali, di benessere e di tutela delle specie animali.

Qualora una o più prescrizioni della presente circolare non sono soddisfatte, l'autorità competente locale sospende o vieta all'operatore l'attività in oggetto.

Le Regioni sono invitate a condividere i risultati dell'applicazione della presente circolare nell'ambito della stesura della relazione annuale sui sottoprodotti prevista dal Piano Nazionale Integrato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Silvio Borrello



IL DIRETTORE GENERALE
Dr Giuseppe Ruocco



Referenti

Tiziana Serraino

Email: t.serraino@sanita.it

Ugo Santucci

Email: u.santucci@sanita.it

